

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 12.01.2023, N. 481-2023, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 4241-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Francesca Irene Chiedi**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 481-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 4241-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 4241-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Francesca Irene Chiedi**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un controinteressato;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) della **Graduatoria di merito finale** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n.68 del 27-08-2019, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021, per quanto riguarda il profilo GIUL, pubblicata il 25.03.2022 sul sito istituzionale di Formez Pa, nella parte in cui assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente; 2) l'Esito prova scritta digitale della ricorrente reso noto in data 09.11.2021, tramite la piattaforma di Formez Pa, quale atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria finale; 3) tutti gli atti ed i verbali approvati in

relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa nonché di ogni atto e/o verbale inerente la formazione della Graduatoria finale nella parte in cui non tiene conto del **quesito già dichiarato giudizialmente ambiguo/illegittimo**; 4) i verbali di correzione della prova scritta della ricorrente sebbene allo stato non conosciuti; 5) Ove occorrente, gli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; 6) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 27-08-2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; nonché *per l'accertamento* del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso, nonché ad ottenere 2 pt. in riferimento al Corso di perfezionamento Post Lauream sul Processo Amministrativo conseguito presso l'Università degli Studi LUISS di Roma ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale, con conseguente aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una migliore posizione in Graduatoria;

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito indicato in narrativa e ad assegnarle n. 2 pt. per il titolo non valutato sopra indicato, con conseguente riparametrazione del punteggio, al riconoscimento di una migliore posizione in Graduatoria in capo alla stessa; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;

- con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati: la Graduatoria aggiornata pubblicata il 06.06.2022, l'Avviso di assegnazione sedi del 24.06.2022, l'Avviso di manifestazione interesse del 07.06.2022 con gli allegati Elenchi sedi, l'Avviso di scelta amministrazioni del 19.07.2022, ogni atto e/o verbale sotteso alla Graduatoria del 06.06.2022, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- con il ricorso è stata lamentata la presenza di un quesito ambiguo all'interno della prova digitale scritta ;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concursorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamiento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Motivazione carente, perplessa e generica – Violazione del principio di trasparenza amministrativa – violazione del principio di leale collaborazione

All'esito della prova scritta, la ricorrente ha ottenuto 25,35 punti (; punteggio influenzato negativamente da un quesito, il 7, palesemente ambiguo. All'atto della pubblicazione della Graduatoria di merito – profilo CU GIUL, la ricorrente ha appreso di aver totalizzato un punteggio complessivo di 28,35; punteggio tuttavia non soddisfacente in quanto – se non fosse stato per il quesito ambiguo e per il titolo non valutato – la ricorrente avrebbe ottenuto una posizione certamente superiore in graduatoria e più utile.

L'operato amministrativo di specie che ha previsto un quesito senza risposta e ha omesso di valutare un titolo rientrabile tra quelli valutabili ex art. 9 del bando è sicuramente affetto da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità oltre che da ingiustizia grave e manifesta, e soprattutto anche alla luce della circostanza che prima della pubblicazione della Graduatoria fosse già intervenuta una pronuncia giudiziale che ha dichiarato ambiguo il *quesito de quo* poiché non recante alcuna risposta esatta!

Il Quesito n. 7 recita *"La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."* con le seguenti opzioni di risposta:

- *...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro* (risposta data dalla ricorrente)
- *...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*

- *...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA PA)*

Orbene, la formulazione della risposta (la 3) individuata come “ soluzione” da parte della Pa resistente in realtà ha portato la ricorrente a tralasciare il quiz. Ed invero, l’opzione c) (*alias* la soluzione indicata dalla P.a.) prevede l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” quando invece la disciplina di riferimento, e nel dettaglio l’art. 2 del D.lgs. 81/2015, utilizza l’avverbio “prevalentemente”; va da sé che l’impiego del primo piuttosto che del secondo cambia totalmente il senso della risposta. E’ lapalissiano considerare come “esclusivamente” significhi che la disciplina in questione si applichi SOLTANTO prestazioni di lavoro personalmente, quando invece il dato normativo a cui fa riferimento la domanda prevede che in MAGGIOR MISURA le prestazioni lavorative debbano essere personali (rispetto a quelle non personali) , appunto in prevalenza. E, dunque, proprio la presenza dell’avverbio “esclusivamente” ha condotto la ricorrente a non flaggare la relativa opzione. In effetti, il sopra citato art. 2 del D. Lgs. 81/ 2015, a seguito della modifica normativa intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, stabilisce che: *“a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*

D'altronde, il TAR Lazio – Roma, Sez. 1 bis, con Ordinanza cautelare n. 230/2022, in relazione a tale quesito, ha già avuto modo di affermare che il quiz non presenta una soluzione. Si rammenti , invero, che secondo la giurisprudenza amministrativa, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Sotto il profilo della prova di resistenza, si precisa che se alla ricorrente venisse riconosciuto il + 0,75 per il quiz, previa eliminazione della penalità , la medesima otterrebbe **29,325 pt.**

La P.a. non ha mai riscontrato le plurime istanze avanzate della ricorrente a totale spregio dei principi di trasparenza e leale collaborazione pa-cittadino.

Per quanto attiene la domanda risarcitoria, si osservi che la presenza di tale quiz ambiguo (privo di soluzione) ha impedito alla ricorrente di ottenere un punteggio superiore che le avrebbe consentito di essere chiamata sin da subito per effetto degli scorrimenti e pertanto il nesso di causalità è evidente. I danni subiti e subendi dalla ricorrente, in mancanza di reintegra in forma specifica, devono quindi essere risarciti dalla P.a.

Con i successivi motivi aggiunti si è contestata la illegittimità derivata della Graduatoria aggiornata resa pubblica in data 06.06.2022.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo della ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro un congruo termine;
- nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti di interesse, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75 , previa eliminazione della penalità richiesta, in relazione al quesito indicato in ricorso, e/ con conseguente aumento del punteggio complessivo assegnato; ancora in subordine, disporre il risarcimento dei danni in favore della ricorrente per equivalente.
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti risultati in una posizione più elevata nell'ambito della Graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 481-2023, pubblicata lo scorso 12 gennaio, si precisa che *Rileva conseguentemente il Collegio l'esigenza che il contraddittorio processuale venga, a cura della medesima parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati*

– la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell’eventuale accoglimento dell’impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente reclamato.

Tale incombenza dovrà essere posto in essere, a cura della ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente ordinanza, e che dell’espletamento di esso la parte debba fornire prova, mediante deposito in giudizio dei pertinenti rilievi documentali, entro il successivo termine di giorni 15 (quindici).

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4241/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l’ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 12.01.2023, n. 481-2023, *sub* r.g. 4241/2022.

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza cautelare e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 11.02.2023

Avv. Danilo Granata